

SOLIDARIETÀ POST-CONIUGALE E INTELLIGENZA
ARTIFICIALE TRA CLAUSOLE GENERALI E SISTEMI DI
CALCOLO SCIENTIFICI

*SPOUSAL MAINTENANCE AND ARTIFICIAL INTELLIGENCE
BETWEEN GENERAL PRINCIPLES OF LAW AND SCIENTIFIC
CALCULATION SYSTEMS*

Actualidad Jurídica Iberoamericana N° 17 bis, diciembre 2022, ISSN: 2386-4567, pp. 18-37



Enrico AL
MUREDEN

ARTÍCULO RECIBIDO: 13 de octubre de 2022

ARTÍCULO APROBADO: 5 de diciembre de 2022

RESUMEN: L'incedere di strumenti che, fondandosi sull'intelligenza artificiale, rendano calcolabili e prevedibili le conseguenze economiche della rottura del matrimonio induce a rivisitare gli orientamenti consolidati in materia di assegno divorzile. La prospettiva scientifica consente di porre in luce distorsioni ed inefficienze scaturenti da un approccio empirico e, al tempo stesso, di individuare soluzioni maggiormente idonee a conferire un significativo grado di calcolabilità delle decisioni che dovrebbe costituire un incentivo verso la definizione concordata degli assetti economici conseguenti alla separazione e al divorzio.

PALABRAS CLAVE: Metodi di calcolo; intelligenza artificiale; assegno divorzile; casa familiare.

ABSTRACT: *The advance of tools that, based on artificial intelligence, make the economic consequences of the breakdown of marriage calculable and predictable leads to revisiting the consolidated guidelines on the subject of divorce allowances. The scientific perspective makes it possible to highlight biases and inefficiencies deriving from an empirical approach and, at the same time, to identify more suitable solutions to confer a significant degree of calculability of the decisions which should constitute an incentive towards the agreed definition of the economic consequences of the separation and divorce.*

KEY WORDS: *Calculations methods; artificial intelligence; divorce allowance; matrimonial home.*

SUMARIO.- I. LE CONSEGUENZE ECONOMICHE DELLA ROTTURA DEL MATRIMONIO NELLA PROSPETTIVA DEI METODI DI CALCOLO.- II. L'ASSEGNO DIVORZILE TRA FUNZIONE COMPENSATIVA, LIMITAZIONE TEMPORALE DELL'INTERDIPENDENZA TRA CONIUGI.- III. E RIFLESSI DELL'ASSEGNAZIONE DELLA CASA FAMILIARE.- IV. LE CONSEGUENZE ECONOMICHE DELLA CRISI CONIUGALE TRA METODI DI CALCOLO ED ISTANZE DI "PERSONALIZZAZIONE".- V. OSSERVAZIONI CONCLUSIVE.

I. LE CONSEGUENZE ECONOMICHE DELLA ROTTURA DEL MATRIMONIO NELLA PROSPETTIVA DEI METODI DI CALCOLO.

L'opportunità di ricorrere a metodi di calcolo scientifici al fine di determinare le conseguenze economiche della crisi del matrimonio e, soprattutto, di conferire un più elevato livello di precisione, prevedibilità e obiettività alle disposizioni legislative e alle loro interpretazioni consolidate negli orientamenti elaborati dalla giurisprudenza di legittimità è stata avvertita originariamente all'inizio degli anni Duemila allorché una pronuncia del Tribunale di Firenze fece ricorso ad un metodo di calcolo econometrico al fine di determinare la spettanza e la misura dell'assegno di mantenimento dovuto all'ex coniuge separata, nonché di quello dovuto a titolo di mantenimento del figlio minore della coppia¹. Proprio l'utilizzo dei metodi di calcolo obiettivi rese possibile, per la prima volta, dimostrare scientificamente il carattere "illusorio" del parametro del tenore di vita coniugale quale criterio in funzione del quale decidere riguardo alla attribuzione ed alla misura del contributo dovuto al coniuge separato e, a maggior ragione, all'ex coniuge divorziato. La prospettiva scientifica, applicata ad una fattispecie caratterizzata da una famiglia particolarmente benestante testimoniò in modo emblematico come l'obiettivo al quale l'assegno di mantenimento e l'assegno divorzile possono tendere non sia quello – utopistico – di assicurare ai coniugi il perdurante godimento del tenore di vita matrimoniale, ma debba coincidere con quello di garantire a tutti i componenti della famiglia "destrutturata" un tenore di vita tra loro equivalente in un contesto che, a seguito della rottura dell'unione coniugale, si caratterizza inevitabilmente per una significativa dispersione di risorse economiche e per un sensibile aumento dei costi. Sotto questo profilo riveste particolare interesse la fattispecie oggetto della decisione del tribunale di Firenze nella quale una famiglia così benestante da collocarsi al 16° posto in un campione di 10.000 famiglie italiane, si trovò, dopo la disgregazione della coppia, in una condizione nella quale il marito e padre subiva un ridimensionamento del proprio livello di benessere che lo collocava nella 51ª posizione, mentre il nucleo familiare composto dalla madre e dal figlio si collocava

¹ Trib. Firenze, 3 ottobre 2007, *Famiglia e diritto*, 2008, num. 1, pp. 39 ss., con nota di AL MUREDEN E.: "Tenore di vita e assegni di mantenimento tra diritto ed econometria".

• **Enrico Al Mureden**

Professore Ordinario dell'Alma Mater Studiorum Università di Bologna. E-mail: enrico.almureden@unibo.it

nelle fasce di reddito maggiormente disagiate e, segnatamente, alla posizione 7156 di un campione composto da 10.000 famiglie.

La prospettiva dei metodi di calcolo fondati su criteri scientifici ha consentito porre in luce evidenti criticità anche per quanto concerne il più specifico problema dei riflessi che l'assegnazione della casa familiare può produrre sulla complessiva situazione patrimoniale della famiglia e conseguentemente sugli obblighi di mantenimento gravanti sulla parte economicamente forte. In particolare il condivisibile orientamento secondo il quale occorre operare una compensazione tra il beneficio economico ricevuto dalla titolarità dell'assegno di mantenimento o dell'assegno divorzile con quello conseguito dal coniuge che benefici del diritto ad abitare la casa familiare in quanto genitore prevalentemente convivente con i figli minori o non autosufficienti² – consolidato sotto il profilo delle enunciazioni di principio – denota una inopinata “opacità” sul piano applicativo. Con questa espressione i cultori delle materie scientifiche hanno sottolineato che, nonostante l'enunciazione della regola dello scomputo del valore della casa familiare dagli obblighi scaturenti dalla solidarietà post-coniugale, non è dato ravvisare nelle decisioni che ne fanno applicazione una puntuale corrispondenza tra il valore economico della casa familiare “messa a disposizione” da quello stesso coniuge che periodicamente corrisponde all'altro un assegno di mantenimento o un assegno divorzile ed una correlativa limitazione di detti obblighi in considerazione del beneficio che si cumula in capo a colui che al tempo stesso gode dell'assegnazione della casa familiare e del mantenimento che scaturisce dalla solidarietà post-coniugale³.

L'utilità di metodi di calcolo obiettivi, inoltre, si apprezza particolarmente per quanto concerne gli obblighi di mantenimento dei figli minori o maggiorenni non autosufficienti gravanti sui genitori. Anche sotto questo profilo, infatti, la possibilità di individuare parametri standardizzati che consentano di circostanziare con maggiore precisione le clausole generali contenute nelle disposizioni che governano il mantenimento dei figli costituirebbe un significativo contributo al conseguimento di un elevato grado di prevedibilità delle decisioni e, di conseguenza, un incentivo alla soluzione concordata degli assetti economici che scaturiscono dalla crisi della coppia⁴.

Sebbene le questioni descritte siano state affrontate dai diversi metodi di calcolo che nel tempo si sono affermati secondo modalità in parte differenziate,

2 IPPOLITI MARTINI, C.: “I riflessi economici dell'assegnazione della casa familiare”, in AA.VV.: *Gli assegni di mantenimento tra disciplina legale e intelligenza artificiale* (a cura di E. AL MUREDEN, R. ROVATTI), Giappichelli, Torino, 2020, p. 145.

3 AL MUREDEN, E.: *Nuove prospettive di tutela del coniuge debole. Funzione perequativa dell'assegno divorzile e famiglia destrutturata*, Ipsoa, Milano, 2007, pp. 53 ss.

4 BERTOLI, G.: “Il metodo Palermo”, in AA.VV.: *Gli assegni di mantenimento tra disciplina legale e intelligenza artificiale* (a cura di E. AL MUREDEN, R. ROVATTI), Giappichelli, Torino, 2020, p. 243.

può riscontrarsi una tendenziale convergenza di tutti i metodi verso un minimo denominatore comune costituito dall'opportunità di valutare le conseguenze economiche della rottura del matrimonio sulla base di dati obiettivi e facendo ricorso ad una metodologia scientifica che consenta di conseguire una positiva sinergia tra la discrezionalità giudiziale e l'esigenza che questa possa essere esercitata nell'ambito di una cornice caratterizzata da un elevato grado di obiettività, prevedibilità e, soprattutto, seguendo un approccio improntato al perseguimento di una effettiva sostenibilità economica supportata da evidenze scientifiche⁵.

II. L'ASSEGNO DIVORZILE TRA FUNZIONE CPOMPENSATIVA, LIMITAZIONE TEMPORALE DELL'INTERDIPENDENZA TRA CONIUGI...

L'osservazione delle decisioni di legittimità che negli anni più recenti hanno condotto ad una profonda rilettura delle norme che governano la solidarietà post-coniugale testimonia, da un lato, la validità delle suggestioni che l'utilizzo dei metodi obiettivi di calcolo avevano alimentato nel primo decennio degli anni Duemila soprattutto con riferimento al carattere "illusorio" del parametro del tenore di vita coniugale ed alle perplessità manifestate riguardo alla perdurante attualità del suo utilizzo quale criterio funzionale a determinare la spettanza e la misura dell'assegno di mantenimento e dell'assegno divorzile.

Al tempo stesso il quadro del diritto vivente delineato dalla decisione delle Sezioni Unite del 2018⁶ e dalle successive pronunce che hanno ulteriormente

- 5 La finalità di affidare a metodi di calcolo obiettivi la quantificazione degli assegni di mantenimento nella crisi della famiglia è stata perseguita attraverso metodologie differenziate. In questo senso la prima esperienza si registra con riferimento alle problematiche concernenti l'assegno dovuto dal genitore per il mantenimento del figlio. In questa prospettiva, anche muovendo dalle esperienze maturate in altri ordinamenti europei, è stato sviluppato il metodo CHICOS – CHILD COSt Software (MAGLIETTA, M.: "CHICoS – Child Cost Software. Fondamenti, sviluppo e informazioni ottenibili da un metodo di calcolo che si basa sulla legge n. 54/2006", in AA.VV.: *Gli assegni di mantenimento tra disciplina legale e intelligenza artificiale* (a cura di E. AL MUREDEN, R. ROVATTI), Giappichelli, Torino, 2020, p. 225). L'interesse verso metodi di calcolo obiettivi sulla base dei quali operare la quantificazione degli assegni di mantenimento risulta ulteriormente confermata dall'affermarsi di altri sistemi di calcolo come quello elaborato presso il Tribunale di Palermo (BERTOLI, G.: "Il metodo Palermo", in AA.VV.: *Gli assegni di mantenimento tra disciplina legale e intelligenza artificiale* (a cura di E. AL MUREDEN, R. ROVATTI), Giappichelli, Torino, 2020, p. 243), il metodo SAM (ROVATTI, R.: "SAM - Stima Assegni di Mantenimento", in AA.VV.: *Gli assegni di mantenimento tra disciplina legale e intelligenza artificiale* (a cura di E. AL MUREDEN, R. ROVATTI), Giappichelli, Torino, 2020, p. 279), il metodo ReMida (D'AIETTI, G.: "Il "metodo D'Aietti" e ReMida Famiglia", in AA.VV.: *Gli assegni di mantenimento tra disciplina legale e intelligenza artificiale* (a cura di E. AL MUREDEN, R. ROVATTI), Giappichelli, Torino, 2020, p. 301) ed il metodo MoCAM (MALTAGLIATI, M., MARLIANI, G.: "Il modello MoCAM", in AA.VV.: *Gli assegni di mantenimento tra disciplina legale e intelligenza artificiale* (a cura di E. AL MUREDEN, R. ROVATTI), Giappichelli, Torino, 2020, p. 255). Per un'analisi dei diversi metodi in una prospettiva di raffronto AL MUREDEN, E., ROVATTI, R.: "Metodi a confronto", in AA.VV.: *Gli assegni di mantenimento tra disciplina legale e intelligenza artificiale* (a cura di E. AL MUREDEN, R. ROVATTI), Giappichelli, Torino, 2020, p. 333.
- 6 Cass., SS.UU., 11 luglio 2018, n. 18287, *Il Corriere giuridico*, 2018, num. 10, p. 1186, con nota di PATTI, S.: "Assegno di divorzio: il "passo indietro" delle Sezioni Unite"; *Il Foro italiano*, 2018, parte I, 2671, con nota di BIANCA, M.: "Le sezioni unite e i corsi e ricorsi giuridici in tema di assegno divorzile: una storia compiuta?"; *Giurisprudenza italiana*, 2018, 8-9, p. 1843, con nota di RIMINI, C.: "Il nuovo assegno di divorzio: la funzione compensativa e perequativa". Le molteplici questioni emerse sotto il profilo civilistico, processuale e penalistico a seguito della decisione delle Sezioni Unite sono analizzate nei contributi compendati nel

circostanziato i principi da questa espressi si caratterizza per la presenza di soluzioni interpretative che, a loro volta, sembrano postulare ulteriormente l'esigenza di integrare l'enunciazione di clausole generali con criteri capaci di conferire alle enunciazioni di principio un ragionevole grado di obiettività e di prevedibilità soprattutto per quanto concerne la possibilità di effettuare un calcolo affidabile circa le conseguenze economiche della rottura del matrimonio.

Così l'attribuzione all'assegno divorzile una funzione composita nella quale trova spazio una finalità compensativa-perequativa ancorata all'assunzione di un "ruolo trainante endofamiliare" protratta per un significativo lasso temporale pone l'accento sull'esigenza di individuare criteri capaci di determinare con precisione il concetto di lunga durata del matrimonio, nonché di operare delicate valutazioni in merito all'effettivo valore del "contributo prestato" da colui che abbia sacrificato le proprie aspirazioni per l'interesse della famiglia⁷. La necessità di puntualizzare l'ampio concetto di funzione compensativa e perequativa emerge anche qualora occorra attribuire un concreto valore ai sacrifici effettuati da uno dei coniugi nell'interesse dell'altro⁸. Il problema può essere colto con maggiore immediatezza qualora si consideri la fattispecie nella quale all'inizio del matrimonio i due coniugi si trovino in posizione di assoluta parità reddituale essendo entrambi titolari di posizioni lavorative stabili retribuite, ad esempio, nella misura di 4.000 euro mensili soggetta ad un incremento futuro dipendente da progressioni collegate alla maturazione di anzianità nel ruolo. L'accordo sull'indirizzo della vita familiare in forza del quale uno di essi rinunci irreversibilmente alla propria posizione lavorativa per dedicarsi completamente ad assecondare l'ascesa professionale dell'altro – determinato ad affiancare alla professione già svolta un'ulteriore attività particolarmente impegnativa – costituisce il presupposto sulla base del quale può generarsi uno squilibrio economico che, in caso di divorzio, aprirebbe la via alla corresponsione di un assegno post-matrimoniale con finalità compensativa e perequativa. Optare per la soluzione secondo cui l'assegno post-matrimoniale dovrebbe essere calcolato attribuendo un valore assoluto alla rinuncia effettuata da colui che abbia deciso di favorire la carriera dell'altro abbandonando la propria attività professionale significherebbe, nella fattispecie prospettata, riconoscere il diritto ad un assegno il cui importo dovrebbe corrispondere al reddito mensile teoricamente percepito se la posizione lavorativa a suo tempo abbandonata fosse stata mantenuta (nel caso di specie 4000 euro). Questa stessa somma di denaro – calcolata attribuendo un valore assoluto alla rinuncia – risulterebbe

numero monografico di *Famiglia e diritto* intitolato *L'assegno di divorzio dopo la decisione delle Sezioni Unite*, 2018.

7 SESTA, M.: "Attribuzione e determinazione dell'assegno divorzile: la rilevanza delle scelte di indirizzo della vita familiare", *Famiglia e diritto*, 2018, num. 11, p. 983.

8 In questo senso SESTA, M.: "Attribuzione e", cit., p. 989, sottolinea come resti "impalpabile" la trasformazione del contributo fornito dal coniuge richiedente "in una somma di denaro o in una percentuale del reddito dell'altro».

tuttavia inadeguata sia nel caso in cui il reddito del coniuge dedicatosi all'attività professionale abbia subito un considerevole incremento rispetto al tempo in cui la decisione sull'indirizzo della vita familiare fu presa, sia nel caso in cui esso sia rimasto stabile. Nella prima ipotesi – assumendo che il reddito del coniuge economicamente forte si attesti nella misura di 40.000 euro mensili – il riconoscimento di un assegno dell'importo di 4000 euro a favore di colui che a suo tempo abbia rinunciato alla propria carriera per agevolare quella dell'altro consentirebbe di partecipare alla ricchezza frutto di un progetto e di sacrifici comuni in una misura pari al 10% e non condurrebbe ad una perequazione all'interno della coppia. D'altra parte, nell'ipotesi in cui il reddito del coniuge che abbia potuto coltivare le proprie aspirazioni professionali grazie ai sacrifici dell'altro rimanga sostanzialmente invariato rispetto al momento dell'accordo (4000 euro mensili), riconoscere alla parte economicamente debole il diritto ad un assegno il cui importo corrisponde a quanto teoricamente percepito in caso di prosecuzione del rapporto lavorativo a suo tempo abbandonato (4000 euro) costituirebbe una soluzione che, nella prospettiva del coniuge onerato, risulterebbe assolutamente impossibile da sostenere in quanto darebbe luogo ad un trasferimento di risorse pari al 100% del suo reddito⁹.

Queste considerazioni inducono a ritenere che il valore dell'attività prestata a favore dell'altro coniuge anche sotto forma di sacrifici e rinunce non può essere calcolato in termini assoluti, ma deve essere necessariamente correlato alla posizione economica della parte nei confronti della quale la richiesta dell'assegno post-matrimoniale viene avanzata¹⁰. L'espressione “finalità compensativa e perequativa”, pertanto, sembra indicare che la compensazione di colui che abbia sacrificato le proprie aspirazioni professionali nell'interesse dell'altro può operare

9 È evidente, infatti, che, nella fattispecie assunta ad esempio, il trasferimento di risorse corrispondenti allo stipendio teoricamente percepito dal coniuge che a suo tempo che rinunciò all'attività lavorativa comporterebbe la necessità di privare completamente di reddito il coniuge nei confronti del quale l'assegno viene richiesto.

10 In questo senso SESTA, M.: “Attribuzione e”, cit., 988, osserva che “se la perequazione sta essenzialmente nel riconoscere al coniuge un compenso per il suo lavoro, commisurato ai redditi dell'altro, nelle concrete fattispecie, a pari quantità di contributo nella realizzazione della vita familiare possono corrispondere ben differenti quantità di compenso, perché quest'ultimo va determinato in funzione perequativa e in rapporto al reddito e alla condizione economico-patrimoniale di chi lo versa e non secondo astratti criteri di valutazione di stampo lavorista”.

Queste considerazioni riecheggiano in una successiva decisione di legittimità (Cass. 29 gennaio 2019, n. 2480, *Diritto e giustizia*, 2019, Editoriale del 30 gennaio, “La liquidazione dell'assegno di mantenimento in sede divorzile e il rispetto del principio perequativo compensativo”, nella quale è stato ribadito che “all'assegno divorzile in favore dell'ex coniuge deve attribuirsi, oltre alla natura assistenziale, anche natura perequativo-compensativa, che discende direttamente dalla declinazione del principio costituzionale di solidarietà, e conduce al riconoscimento di un contributo volto a consentire al coniuge richiedente non il conseguimento dell'autosufficienza economica sulla base di un parametro astratto, bensì il raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali sacrificate”. Cass. 28 febbraio 2019, n. 5975, *Diritto e giustizia*, Editoriale del 1° marzo 2019, “L'an e il quantum dell'assegno divorzile devono essere determinati sulla base di valutazioni concrete”, “nella determinazione dell'assegno divorzile spettante al coniuge economicamente più debole, occorre tenere conto del contributo fornito da quest'ultimo alla formazione del patrimonio familiare, della durata del matrimonio e delle aspettative professionali sacrificate durante le nozze”.

solo a vantaggio di chi si trovi in una posizione di inferiorità economica e deve mirare alla perequazione, ossia ad una divisione in linea di principio paritaria delle risorse complessivamente disponibili la quale, a ben vedere, costituisce al tempo stesso l'obiettivo a cui la solidarietà post-coniugale deve tendere ed il limite oltre il quale essa non può giustificare l'imposizione di obblighi alla parte economicamente più forte¹¹.

Da ultimo, la costante tensione verso forme di soluzione del conflitto coniugale ispirati alla finalità di eliminare perduranti obblighi periodici in capo ai coniugi ha suggerito l'opportunità di introdurre forme di mantenimento temporaneo o di chiusura concordata *una tantum* nell'ambito delle quali emerge ulteriormente l'importanza di individuare criteri affidabili sulla base dei quali determinare la limitazione temporale degli obblighi di solidarietà post-coniugale¹².

Anche sotto questo profilo, pertanto, la maggiore complessità che caratterizza le regole che governano l'attribuzione e la quantificazione dell'assegno divorzile testimonia l'opportunità di integrare le valutazioni operate discrezionalmente dal giudice con strumenti di supporto capaci di identificare secondo canoni obiettivi e standardizzati il valore del contributo endofamiliare e quantificarne l'effettiva utilità nel contesto dell'economia familiare ricorrendo a criteri standardizzati e a coefficienti che possano consentire una valutazione precisa, uniforme, prevedibile e, in ultima analisi, tale da incentivare una soluzione concordata da parte degli stessi coniugi.

III. ...E RIFLESSI DELL'ASSEGNAZIONE DELLA CASA FAMILIARE.

Come anticipato, un ulteriore ordine di questioni che interessano i rapporti economici tra coniugi si manifesta con riferimento al problema dell'equilibrata ponderazione delle conseguenze economiche che l'assegnazione della casa familiare, decisa in funzione dell'interesse dei figli, riflette sull'assegno di mantenimento e sull'assegno divorzile.

11 Cass. 14 febbraio 2019, n. 4523 (www.dejure.it), confermando la ragionevolezza di una decisione di merito che pur riferendosi al parametro del tenore di vita si è mostrata in "singolare sintonia" con l'orientamento espresso nel luglio del 2018 dalla decisione delle Sezioni Unite testimonia che la nuova lettura dell'art. 5 l. div. pure distaccandosi dall'orientamento consolidatosi dopo il 1990, continua a dividerne significativi elementi.

12 Cass., SS.UU., 5 novembre 2021, n. 32198, *Nuova giurisprudenza civile commentata*, 2021, parte I, num. 6, pp. 1390 ss., con nota di QUADRI, E.: "Assegno di divorzio e convivenza: le sezioni unite s'impegnano nella ricerca di una soluzione coerente"; *Famiglia e diritto*, 2022, num. 1, pp. 125 ss., con note di DANOVI, F., "Assegno di divorzio: no alla caducazione automatica nel caso di nuova convivenza"; RIMINI, C.: "Nuova convivenza e assegno divorzile: la funzione compensativa consente una soluzione finalmente equa del problema"; e AL MUREDEN, E.: "Nuova convivenza e perdurante godimento dell'assegno divorzile "compensativo" tra diritto vigente e prospettive *de iure condendo*".

In effetti l'esigenza di tener conto del valore economico del diritto ad abitare nella casa familiare nella definizione delle conseguenze economiche della crisi coniugale testimonia in modo emblematico la presenza di significativi profili di interferenza tra i rapporti che intercorrono tra i coniugi e quelli che vedono interessati i figli. L'art. 337-sexies c.c., in linea con un risalente orientamento giurisprudenziale¹³, dispone che "dell'assegnazione il giudice tiene conto nella regolazione dei rapporti economici tra i genitori, considerato l'eventuale titolo di proprietà". Il godimento della casa familiare, pertanto, rappresenta un "valore economico" (corrispondente – di regola – al canone ricavabile della locazione dell'immobile)" di cui il giudice deve tenere conto ai fini della determinazione dell'assegno "e del complessivo assetto dei rapporti patrimoniali tra i coniugi separati o divorziati nella prospettiva della realizzazione di un giusto equilibrio delle condizioni economiche dei coniugi anche dopo il divorzio, e del *favor* per il coniuge più debole"¹⁴.

In quest'ottica il contributo che il coniuge intestatario della casa coniugale continua a dare alla famiglia sacrificando il proprio diritto di proprietario durante la separazione e per un tempo successivo al divorzio viene opportunamente considerato alla stregua di un elemento capace di determinare la riduzione dell'assegno di mantenimento o dell'assegno divorzile dovuto all'altro¹⁵.

In termini speculari occorre considerare che, nell'ipotesi in cui il conseguimento dell'indipendenza da parte dei figli determini una modificazione del provvedimento di assegnazione della casa familiare favorevole al coniuge proprietario, si pone l'esigenza di una revisione ed un incremento dell'assegno di mantenimento o dell'assegno divorzile percepito dal coniuge economicamente debole e non proprietario dell'immobile. Quest'ultimo, infatti, si troverà a dover fronteggiare l'esigenza di reperire una diversa soluzione abitativa¹⁶; al tempo stesso l'altro coniuge, a seguito della raggiunta autosufficienza dei figli e del conseguimento

13 Cass., SS.UU., 28 ottobre 1995, n. 11297, *Famiglia e diritto*, 1995, num. 6, pp. 521 ss., con nota di CARBONE, V.: "La soluzione sofferta delle Sezioni Unite: l'assegnazione della casa coniugale presuppone la prole"; Cass., 9 settembre 2002, n. 13065, *Famiglia e diritto*, 2002, num. 6, pp. 587 ss., con nota di LUZZI, A.: "Assegnazione della casa coniugale e indennità sostitutiva del mancato godimento"; Cass., 20 marzo 2004, n. 6074 (www.dejure.it); Cass., 20 aprile 2011, n. 9079 (www.dejure.it). In dottrina sull'argomento v. FERRANDO, G.: "Le conseguenze patrimoniali del divorzio tra autonomia e tutela", *Il diritto di famiglia e delle persone*, 1998, num. 2, p. 728; FINOCCHIARO A., in FINOCCHIARO A. e M., *Diritto di famiglia. Legislazione, dottrina, giurisprudenza. Il divorzio*, Giuffrè, Milano, 1988, vol. III, 500-501; ROMA, U.: "L'assegnazione della casa familiare", ne *L'affidamento dei figli nella crisi della famiglia* (a cura di M. SESTA, A. ARCERI), in AA.VV., *Diritto di famiglia diretto da M. SESTA*, Torino, Utet, 2011, p. 173; ARCERI, A.: commento sub art. 337-sexies c.c., in AA.VV.: *Codice della famiglia*, III ed. (a cura di M. SESTA), Giuffrè, Milano, p. 1316.

14 Così Cass., SS.UU., 28 ottobre 1995, n. 11297, cit.

15 Per un'accurata analisi dell'incidenza della assegnazione della casa familiare sulla modulazione dell'assegno di mantenimento e dell'assegno divorzile CARAPEZZA FIGLIA, G.: "Assegnazione della casa familiare e interessi in conflitto. ricercando un «ragionevole bilanciamento» nel dialogo con la giurisprudenza", *Actualidad Jurídica Iberoamericana*, 2015, 3, p. 361; LUCCHINI GUASTALLA, E.: "Le esigenze dei figli assegnano la casa", *Il Sole 24 ore*, 16 febbraio 2006, p. 10.

16 Cass., 26 settembre 1994, n. 7865, in *Massimario della giustizia civile*, 1994, p. 1151, in cui si afferma il diritto ad un incremento dell'assegno a favore del coniuge che – già beneficiario della assegnazione della casa coniugale in veste di affidatario dei figli – si trovava nella situazione di dovere restituire l'immobile al titolare.

della disponibilità dell'immobile adibito a casa familiare, vedrà accrescersi il proprio "reddito disponibile".

Persino le delicate questioni che si pongono allorché il diritto dei figli alla permanenza nella casa familiare debba essere conciliato con quello del comandante che pretenda la restituzione dell'immobile possono essere osservate nell'ottica dei riflessi indiretti sull'assegno di mantenimento o sull'assegno divorzile. Infatti, nell'ipotesi – invero assai frequente – in cui la veste di proprietario e comodante sia assunta dai genitori del marito e quella di beneficiario del provvedimento di assegnazione della casa originariamente goduta titolo di comodato sia assunta dalla moglie, sembra possibile osservare il beneficio economico indirettamente derivante dall'assegnazione della casa familiare alla stregua di un supporto proveniente dalle famiglie di origine di cui occorrerebbe tenere conto nell'ottica di operare una "collazione" delle potenzialità economiche complessive dei coniugi.

L'analisi economica dei riflessi dell'assegnazione della casa familiare induce, da ultimo, a soffermare l'attenzione sul problema dell'assegnazione parziale. In quest'ottica è stata condivisibilmente suggerita la possibilità di riconsiderare in una diversa prospettiva la consolidata propensione della giurisprudenza a circoscrivere ad ipotesi eccezionali l'opzione per una assegnazione della casa familiare in unità separate che consentano la contemporanea permanenza di entrambi i coniugi dell'immobile in cui si era svolta la vita della famiglia unita¹⁷.

17 Questa soluzione viene ritenuta praticabile dalla giurisprudenza solamente in ipotesi marginali ove concorrano caratteristiche strutturali dell'immobile tali da rendere agevole una sua divisione in unità separate ed una limitata conflittualità tra coniugi (Cass., 11 novembre 2011, 23631, *Famiglia e diritto*, 2012, num. 5, p. 476, con nota di ALVISI, V.: "L'assegnazione parziale della casa coniugale"; Cass., 17 dicembre 2009, n. 26586, *Famiglia, persone e successioni*, 2011, num. 1, p. 574, con nota di CARICATO, C.: "Casa familiare ed esigenze imprenditoriali"; Cass. 12 novembre 2014, n. 24156, *Famiglia e diritto*, 2015, num. 12, p. 1085, con nota di IPPOLITI MARTINI, C.: "L'assegnazione parziale della casa familiare tra interesse dei figli, conflittualità dei genitori ed esigenze economiche della famiglia"). Peraltro, è stato condivisibilmente rilevato che i margini entro i quali valutare positivamente l'eventualità di disporre una suddivisione in due unità abitative dell'immobile adibito a casa familiare meriterebbero di essere ampliati attribuendo rilievo ad esigenze di razionale sfruttamento delle risorse — spesso limitate — di cui dispone la parte economicamente forte e, più in generale, la famiglia nel suo complesso. In quest'ottica l'assegnazione della casa familiare in due unità separate si rifletterebbe positivamente sia sulla posizione di colui che, in caso di assegnazione indivisa si vedrebbe costretto a sostenere ulteriori spese per assecondare le proprie finalità abitative, sia, indirettamente, anche agli altri familiari che da esso dipendano economicamente. Questi ultimi, infatti, a seguito del peggioramento delle condizioni economiche del soggetto da cui dipendono, dovrebbero necessariamente limitare le loro aspettative in termini di mantenimento. Sul punto v. IPPOLITI-MARTINI, C.: "L'assegnazione della", cit., secondo cui, "l'opzione per l'assegnazione in unità separate dell'immobile adibito a casa familiare appare preferibile rispetto a quella dell'assegnazione individuale qualora si consideri l'interesse della famiglia alla minore dispersione possibile delle limitate risorse economiche disponibili". Questa opzione, inoltre, risulterebbe conforme alle esigenze evidenziate dalle letture più attente ai profili economici connessi all'assegnazione della casa familiare, le quali hanno sottolineato come l'impiego dell'avverbio "prioritariamente" da parte del legislatore significhi senza dubbio che l'interesse della prole non costituisce l'unico da considerare ai fini dell'assegnazione. L'assegnazione della casa, quindi, potrebbe assolvere ad una funzione sicuramente rivolta al soddisfacimento dell'interesse dei figli, ma anche a quella di tutelare la parte economicamente più debole e riequilibrare le posizioni economiche dei coniugi, infine a quella di non gravare eccessivamente la parte proprietaria dell'immobile. In questo senso SESTA, M.: "L'assegnazione della casa familiare tra preminente interesse dei figli e diritti degli altri familiari", *Archivi di psicologia giuridica*, 2014, num. 1, p. 102; ROMA, U.: "L'assegnazione della", cit., p. 152 e in part. p. 168.

IV. LE CONSEGUENZE ECONOMICHE DELLA CRISI CONIUGALE TRA METODI DI CALCOLO ED ISTANZE DI “PERSONALIZZAZIONE”.

A quasi cinque anni di distanza dalla decisione delle Sezioni Unite¹⁸ sembra possibile affermare che la nuova lettura dell'art. 5 l. div. costituisca una condivisibile ed apprezzabile attuazione del principio costituzionale della pari dignità dei ruoli e conferisca opportunamente un valore fondamentale al contributo del coniuge che abbia sacrificato le proprie potenzialità a vantaggio del nucleo familiare¹⁹. Cionondimeno la valorizzazione delle funzioni compensativa e perequativa introduce un elemento di considerevole complessità nella decisione concernente l'attribuzione e la quantificazione dell'assegno, in quanto l'attribuzione di un valore al contributo effettuato a vantaggio dell'altro coniuge risulta sovente assai ardua essendo condizionata da valutazioni di fattori talvolta “impalpabili” che dipendono da valutazioni ipotetiche difficilmente verificabili²⁰. In questo scenario, caratterizzato da una inevitabile incertezza circa l'esito delle decisioni giudiziali, appare verosimile ritenere che non si possano ravvisare particolari “incentivi” ad una soluzione concordata delle controversie concernenti la definizione degli assetti economici successivi al divorzio.

Invero, anche sulla scorta di esperienze avviate e consolidatesi in altri ordinamenti giuridici, apparirebbe opportuno corredare i condivisibili principi espressi con riferimento all'assegno divorzile con strumenti capaci di conferire un ragionevole tasso di standardizzazione e prevedibilità alle valutazioni attinenti al contributo fornito dal coniuge richiedente durante gli anni del matrimonio. Solo attraverso questa via sarebbe possibile elevare il livello di prevedibilità e calcolabilità delle conseguenze economiche del divorzio in un giudizio contenzioso e, in funzione di questo scenario, addivenire ad una soluzione negoziale fondata su una base di ragionamento individuata in funzione di parametri condivisi e quindi più agevolmente accettabile dalle parti come punto di riferimento comune.

In effetti la prospettiva dei metodi di calcolo fa emergere che – seppur nell'ambito delle marcate peculiarità che caratterizzano ciascuno dei diversi approcci – si riscontrano significativi punti di convergenza. Così, pur nell'ambito di una netta caratterizzazione di ciascuno dei metodi riguardo alle modalità

18 Cass., SS.UU., 11 luglio 2018, n. 18287, cit.

19 BIANCA, C.M. “Sui persistenti margini di incertezza in tema di determinazione dell'assegno divorzile”, in AA.VV.: *Gli assegni di mantenimento tra disciplina legale e intelligenza artificiale* (a cura di E. AL MUREDEN, R. ROVATTI), Giappichelli, Torino, 2020, p. XVII, sottolinea in proposito l'opportunità di “scongiurare il degrado esistenziale del coniuge debole conseguente al radicale sconvolgimento della sua vita”.

20 La concreta complessità insita nell'attribuzione di un preciso valore al contributo prestato da un coniuge ed alla sussistenza di un'efficienza causale tra questo e l'accresciuta posizione di benessere economico conseguita dall'altro è efficacemente evidenziata da SESTA, M.: “Attribuzione e”, cit., p. 989. Sempre in questo senso BALESTRA, L.: “L'assegno divorzile nella nuova prospettiva delle Sezioni Unite”, *Famiglia*, 2019, num. 1, p. 19, pone in rilievo i profili di criticità scaturenti dall'ampliamento della discrezionalità giudiziaria che consegue alla nuova lettura interpretativa dell'art. 5, comma 6, l. div. operata dalle Sezioni Unite.

di quantificazione dell'assegno divorzile, si riscontra una piena convergenza nell'indicare l'obiettivo del tenore di vita coniugale come un parametro illusorio il cui conseguimento non può orientare adeguatamente né la decisione del giudice, né gli accordi delle parti. Proprio la prospettiva dei metodi di calcolo, pertanto, testimonia l'opportunità dell'abbandono di questo parametro – tuttora vigente nella determinazione dell'assegno ex art. 156 c.c. - e, al tempo stesso, la maggiore coerenza di quelle decisioni che, dovendo pronunciarsi con riferimento a nuclei familiari ricomposti²¹, avevano intuito che l'obiettivo da perseguire non dovesse essere quello di garantire il persistente godimento del tenore di vita matrimoniale all'ex coniuge, ma, più propriamente, la garanzia di un tenore di vita simile tra loro a tutti coloro che dipendano dal medesimo soggetto obbligato²².

I mutamenti impressi dalla decisione delle Sezioni Unite del 2018 e la valorizzazione della funzione compensativa dell'assegno divorzile, inoltre, impongono l'individuazione di parametri obiettivi idonei a misurare l'effettivo valore dell'apporto fornito da un coniuge alla crescita professionale ed economica dell'altro. Sotto questo profilo sembrano da osservare con interesse i meccanismi di compartecipazione standardizzata ideati in alcuni ordinamenti statunitensi nei quali la parte economicamente debole consegue una *share* sul reddito dell'altra che cresce in proporzione alla durata del matrimonio²³.

Anche per quanto concerne la reale incidenza sull'assegno divorzile del beneficio economico conseguito attraverso l'assegnazione della casa familiare tutti i metodi, seppur caratterizzati da profonde differenziazioni per quanto riguarda il calcolo del valore economico dell'assegnazione della casa familiare, prevedono meccanismi idonei ad attribuire una precisa misura allo scomputo da effettuare sull'assegno di mantenimento e sull'assegno divorzile²⁴. In particolare, il consolidato orientamento secondo cui l'assegnazione della casa familiare costituisce un beneficio economico la cui portata costituisce un fattore di moderazione degli obblighi di mantenimento ha dato luogo ad una lettura interpretativa, talvolta emersa anche nell'ambito di

21 Cfr. in proposito RESCIGNO, P.: "La famiglia ricomposta: nuove prospettive giuridiche", *Famiglia*, 2002, num. 1, pp. 1 ss.; AL MUREDEN, E.: "Le famiglie ricomposte tra matrimonio, unione civile e convivenze", *Famiglia e diritto*, 2016, num. 10, pp. 966 ss.; BILO', G.: "Famiglia ricostituita", in AA.VV.: *Codice della famiglia*, III ed. (a cura di M. SESTA), Milano, 2015, p. 2394; BUZZELLI, D.: *La famiglia «composita». Un'indagine sistematica sulla famiglia ricomposta: i neo coniugi o conviventi, i figli avuti da precedenti relazioni e i loro rapporti*, Napoli, 2012, *passim*; MAZZONI, S.: "Le famiglie ricomposte: dall'arrivo dei nuovi *partners* alla costellazione familiare ricomposta", *Il Diritto di Famiglia delle Persone*, 1999, num. 1, pp. 369 ss..

22 Cass. 19 marzo 2014, n. 6289, *Famiglia e diritto*, 2014, num. 11, pp. 1043 ss., con nota di AL MUREDEN, E.: "Il "diritto a formare una seconda famiglia" tra doveri di solidarietà post-coniugale e principio di "autoresponsabilità"; Cass. 23 agosto 2006, n. 18367 (www.dejure.it); Cass. 24 gennaio 2008, n. 1595 (www.dejure.it). Sul principio dell'autoresponsabilità CORDIANO, A.: *Il principio di autoresponsabilità nei rapporti familiari*, Giappichelli, Torino, Giappichelli, 2018. Con particolare riferimento al sistema tedesco PATTI, S.: "La giurisprudenza in tema di assegno di divorzio e il diritto comparato", *La nuova giurisprudenza civile commentata*, 2020, parte II, num. 2, p. 455.

23 Per una più dettagliata analisi delle conseguenze economiche del divorzio negli Stati Uniti AL MUREDEN, E.: *Nuove prospettive*, cit., pp. 106 ss.

24 IPPOLITI MARTINI, C., "I riflessi", cit., p. 145.

progetti di riforma, secondo la quale il valore da attribuire al godimento della casa familiare dovrebbe corrispondere ad una cifra coincidente con il canone di locazione dell'immobile stesso.

La prospettiva dei metodi di calcolo, consente di sottolineare l'opportunità di modulare l'entità dello scomputo in considerazione di alcune variabili: è possibile, infatti, che il beneficio tratto dal coniuge che gode della casa familiare non corrisponda esattamente al sacrificio economico subito dall'altro. La piena corrispondenza tra beneficio dell'assegnatario e sacrificio del proprietario si riscontra nell'ipotesi in cui la casa appartenga in piena proprietà a quest'ultimo. Diversamente, nel caso di una abitazione che, in virtù del regime di comunione legale, risulti di comproprietà dei coniugi, si presenta uno scenario nel quale il sacrificio economico della parte obbligata ad abbandonare la propria casa familiare riveste una portata inferiore. Queste considerazioni possono essere ripetute, a maggior ragione, nelle ipotesi in cui uno dei coniugi benefici dell'assegnazione della casa familiare ricevuta a suo tempo in comodato dai genitori dell'altro. In questo caso, infatti, al beneficio economico dell'assegnatario non corrisponde un sacrificio "simmetrico" da parte dell'altro coniuge.

In definitiva, la necessità di modulare il giudizio sulla valenza economica dell'assegnazione della casa familiare e dei suoi riflessi nei rapporti che riguardano la solidarietà post-coniugale conferma il fondamentale ruolo dei metodi di calcolo obiettivi i quali, adeguatamente implementati, possono costituire un fondamentale strumento al fine di mettere precisamente a fuoco la portata delle conseguenze economiche della rottura della coppia nel loro complesso e, di conseguenza, consentire una più prevedibile definizione giudiziale della crisi, oltre ad incrementare le possibilità che le parti, incentivate da una visione obiettiva, divengano maggiormente inclini a conseguire una soluzione stragiudiziale della crisi.

V. OSSERVAZIONI CONCLUSIVE.

Muovendo da queste prime indicazioni sembra possibile affermare che l'aspirazione ad introdurre criteri scientifici standardizzati funzionali a precisare l'ampio contenuto di principi e clausole generali che governano la solidarietà post-coniugale costituisce la manifestazione di un fenomeno più ampio che da tempo interessa molteplici contesti giuridici. Questo stesso processo, del resto, può cogliersi anche con riferimento al risarcimento del danno non patrimoniale e, in particolare, del cosiddetto danno biologico²⁵.

25 FRANZONI, M.: "... e alla fine giunsero, le tabelle di Milano", *Danno e responsabilità*, 2021, num. 4, pp. 411 ss.; FRANZONI, M.: "La legge, le sentenze, le tabelle milanesi", *Danno e responsabilità*, 2021, num. 1, pp. 21 ss.; PONZANELLI, G.: "Le Tabelle Milanesi, il danno da premorienza e la Corte di cassazione", *Danno e responsabilità*, 2022, num. 1, 77 ss.; PONZANELLI, G.: "Il risarcimento del danno alla persona: tabelle giudiziali, controllo della Corte di Cassazione e principio di uguaglianza", *Danno e responsabilità*, 2021, num. 4, 1027

La possibilità di attribuire un valore economico standardizzato e predeterminabile alla compromissione del diritto alla salute in quanto tale costituisce attualmente un presupposto indefettibile al fine di garantire il funzionamento dei complessi sistemi previdenziali ed assicurativi verso i quali convergono e si concentrano migliaia di pretese risarcitorie scaturenti dall'infortunistica cagionata da attività lavorative e da quella riconducibile alla circolazione stradale. In quei contesti la concentrazione delle pretese risarcitorie in capo ad enti esponenziali ha enormemente amplificato la dimensione collettiva dell'incertezza che caratterizzava ciascun giudizio risarcitorio individuale ed ha generato un'esigenza ineludibile di standardizzazione e oggettivazione delle pretese risarcitorie la cui calcolabilità diviene elemento imprescindibile al fine di garantire la sostenibilità economica dei sistemi assicurativi e previdenziali.

Queste considerazioni sembrano non poter essere ripetute, in prima approssimazione, con riferimento alle incertezze che caratterizzano gli esiti dei giudizi concernenti la spettanza e la quantificazione dell'assegno divorzile, nei quali la non calcolabilità preventiva degli esiti delle decisioni risulta frammentata in una dimensione eminentemente individuale. Cionondimeno occorre considerare che la prospettiva delle scienze statistiche fa emergere due dati che, combinandosi, sottolineano la crescente rilevanza della dimensione collettiva delle incertezze che attualmente caratterizzano l'esito dei giudizi concernenti l'assegno divorzile.

La costante flessione del numero dei matrimoni, da un lato, e la crescente incidenza dei divorzi²⁶, dall'altro, testimoniano che il problema dell'estensione e della durata degli obblighi economici conseguenti al divorzio ha conseguito una diffusione sociale assai significativa. In quest'ottica, pertanto, sembra possibile affermare che la diffusa percezione di incertezza che caratterizza ogni singolo giudizio si rifletta sul piano collettivo con la conseguenza di rafforzare l'interesse generale all'implementazione di sistemi che, istituendo forme di standardizzazione dei giudizi, consentano di conseguire un più elevato grado di prevedibilità delle decisioni ed un incentivo verso forme di risoluzione stragiudiziale delle controversie dal quale dovrebbe derivare un progressivo decongestionamento delle procedure contenziose. Tali obiettivi, che potrebbero essere conseguiti grazie al decisivo apporto dei metodi di calcolo standardizzati, appaiono pienamente in linea con i

ss.; PONZANELLI, G.: "Perché abbiamo bisogno di una sola Tabella Giudiziale per il risarcimento del danno alla persona", *Contratto e impresa*, 2021, num. 4, 401 ss.; PONZANELLI, G.: "Tabelle Milanesi al vaglio della Cassazione", *Danno e responsabilità*, 2021, num. 1, 37 ss.; PONZANELLI, G.: "Il nuovo statuto del danno alla persona è stato fissato, ma quali sono le tabelle giuste?", *Nuova giurisprudenza civile commentata*, 2019, parte I, num. 2, 277 ss.

26 Dal raffronto dei dati che emergono dallo studio "Matrimoni, unioni civili, separazioni e divorzi, anno 2019", pubblicato il 18 febbraio 2021, reperibile all'indirizzo <https://www.istat.it/it/archivio/253756>, con quelli relativi agli anni Settanta emerge una accresciuta intensità del divorzio: nel 1971 infatti si registravano solo 13.000 divorzi a fronte di 395.000 matrimoni, mentre nel 2019 a 184.000 matrimoni corrispondono 85.349 divorzi.

principi ispiratori della recente riforma del processo²⁷ e con le linee tracciate dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, laddove – anche sulla scorta delle *Country Specific Recommendations* indirizzate all'Italia dalla Commissione Europea – viene sottolineata l'importanza di “strumenti evoluti di conoscenza (utili sia per l'esercizio della giurisdizione sia per adottare scelte consapevoli)” che, nel loro complesso tendano ad “aumentare l'efficienza del sistema giudiziario civile” ed incentivino “l'esercizio di una giustizia preventiva e consensuale, necessaria per il contenimento di una possibile esplosione del contenzioso presso gli uffici giudiziari”²⁸.

27 D. lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, “Attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, recante delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata”.

28 Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), p. 51.

BIBLIOGRAFIA.

AL MUREDEN, E., ROVATTI, R.: *Metodi a confronto*, in AA.VV.: *Gli assegni di mantenimento tra disciplina legale e intelligenza artificiale* (a cura di E. AL MUREDEN, R. ROVATTI), Giappichelli, Torino, 2020, pp. 333 ss.

AL MUREDEN, E.: *Nuove prospettive di tutela del coniuge debole. Funzione perequativa dell'assegno divorzile e famiglia destrutturata*, Ipsoa, Milano, 2007.

AL MUREDEN E.: "Tenore di vita e assegni di mantenimento tra diritto ed econometria", *Famiglia e diritto*, 2008, num. 1, pp. 39 ss.

AL MUREDEN, E.: "Il "diritto a formare una seconda famiglia" tra doveri di solidarietà post-coniugale e principio di "autoresponsabilità"", *Famiglia e diritto*, 2014, num. 11, pp. 1043 ss.

AL MUREDEN, E.: "Le famiglie ricomposte tra matrimonio, unione civile e convivenze", *Famiglia e diritto*, 2016, num. 10, pp. 966 ss.

AL MUREDEN, E.: "Nuova convivenza e perdurante godimento dell'assegno divorzile "compensativo" tra diritto vigente e prospettive *de iure condendo*", *Famiglia e diritto*, 2022, num. 1, pp. 125 ss.

ARCERI, A.: commento *sub art. 337-sexies c.c.*, in AA.VV.: *Codice della famiglia*, III ed. (a cura di M. SESTA), Giuffrè, Milano, pp. 1316 ss.

BALESTRA, L.: "L'assegno divorzile nella nuova prospettiva delle Sezioni Unite", *Famiglia*, 2019, num. 1, pp. 19 ss.

BERTOLI, G.: "Il metodo *Palermo*", in AA.VV.: *Gli assegni di mantenimento tra disciplina legale e intelligenza artificiale* (a cura di E. AL MUREDEN, R. ROVATTI), Giappichelli, Torino, 2020, pp. 243 ss.

BIANCA, C.M.: "Sui persistenti margini di incertezza in tema di determinazione dell'assegno divorzile", in AA.VV.: *Gli assegni di mantenimento tra disciplina legale e intelligenza artificiale* (a cura di E. AL MUREDEN, R. ROVATTI), Giappichelli, Torino, 2020, pp. XVII ss.

BIANCA, M.: "Le sezioni unite e i corsi e ricorsi giuridici in tema di assegno divorzile: una storia compiuta?", *Il Foro italiano*, 2018, parte I, cc. 2671 ss.

BILO', G.: "Famiglia ricostituita", in AA.VV.: *Codice della famiglia*, III ed. (a cura di M. SESTA), Milano, 2015, pp. 2394 ss.

BUZZELLI, D.: *La famiglia «composita». Un'indagine sistematica sulla famiglia ricomposta: i neo coniugi o conviventi, i figli avuti da precedenti relazioni e i loro rapporti*, Napoli, 2012.

CARAPEZZA FIGLIA, G.: "Assegnazione della casa familiare e interessi in conflitto. ricercando un «ragionevole bilanciamento» nel dialogo con la giurisprudenza", *Actualidad Jurídica Iberoamericana*, 2015, 3, p. 347

CARBONE, V.: "La soluzione sofferta delle Sezioni Unite: l'assegnazione della casa coniugale presuppone la prole", *Famiglia e diritto*, 1995, num. 6, pp. 521 ss.

CORDIANO, A.: *Il principio di autoresponsabilità nei rapporti familiari*, Giappichelli, Torino, Giappichelli, 2018.

D'AIETTI, G.: "Il "metodo D'Aietti" e ReMida Famiglia", in AA.VV.: *Gli assegni di mantenimento tra disciplina legale e intelligenza artificiale* (a cura di E. AL MUREDEN, R. ROVATTI), Giappichelli, Torino, 2020, pp. 301 ss.

DANOVI, F.: "Assegno di divorzio: no alla caducazione automatica nel caso di nuova convivenza", *Famiglia e diritto*, 2022, num. 1, pp. 125 ss.

FERRANDO, G.: "Le conseguenze patrimoniali del divorzio tra autonomia e tutela", *Il diritto di famiglia e delle persone*, 1998, num. 2, pp. 728 ss.

FINOCCHIARO A., FINOCCHIARO M., *Diritto di famiglia. Legislazione, dottrina, giurisprudenza. Il divorzio*, Giuffrè, Milano, 1988, vol. III.

FRANZONI, M.: "La legge, le sentenze, le tabelle milanesi", *Danno e responsabilità*, 2021, num. 1, pp. 21 ss.;

FRANZONI, M.: "... e alla fine giunsero, le tabelle di Milano", *Danno e responsabilità*, 2021, num. 4, pp. 411 ss.;

IPPOLITI MARTINI, C.: "L'assegnazione parziale della casa familiare tra interesse dei figli, conflittualità dei genitori ed esigenze economiche della famiglia", *Famiglia e diritto*, 2015, num. 12, pp. 1085 ss.

IPPOLITI MARTINI, C., "I riflessi economici dell'assegnazione della casa familiare", in AA.VV.: *Gli assegni di mantenimento tra disciplina legale e intelligenza artificiale* (a cura di E. AL MUREDEN, R. ROVATTI), Giappichelli, Torino, 2020, pp. 145 ss.

LIUZZI, A.: "Assegnazione della casa coniugale e indennità sostitutiva del mancato godimento", *Famiglia e diritto*, 2002, num. 6, pp. 587 ss.

LUCCHINI GUASTALLA, E.: "Le esigenze dei figli assegnano la casa", *Il Sole 24 ore*, 16 febbraio 2006, pp. 10 ss.

MAGLIETTA, M.: "CHICoS – Child Cost Software. Fondamenti, sviluppo e informazioni ottenibili da un metodo di calcolo che si basa sulla legge n. 54/2006", in AA.VV.: *Gli assegni di mantenimento tra disciplina legale e intelligenza artificiale* (a cura di E. AL MUREDEN, R. ROVATTI), Giappichelli, Torino, 2020, pp. 225 ss.

MALTAGLIATI, M., MARLIANI, G.: "Il modello MoCAM", in AA.VV.: *Gli assegni di mantenimento tra disciplina legale e intelligenza artificiale* (a cura di E. AL MUREDEN, R. ROVATTI), Giappichelli, Torino, 2020, pp. 255 ss.

MAZZONI, S.: "Le famiglie ricomposte: dall'arrivo dei nuovi partners alla costellazione familiare ricomposta", *Il Diritto di Famiglia delle Persone*, 1999, num. 1, pp. 369 ss.

PATTI, S.: "Assegno di divorzio: il "passo indietro" delle Sezioni Unite", *Il Corriere giuridico*, 2018, num. 10, pp. 1186 ss.

PATTI, S.: "La giurisprudenza in tema di assegno di divorzio e il diritto comparato", *La nuova giurisprudenza civile commentata*, 2020, parte II, num. 2, pp. 455 ss.

PONZANELLI, G.: "Il nuovo statuto del danno alla persona è stato fissato, ma quali sono le tabelle giuste?", *Nuova giurisprudenza civile commentata*, 2019, parte I, num. 2, 277 ss.

PONZANELLI, G.: "Tabelle Milanesi al vaglio della Cassazione", *Danno e responsabilità*, 2021, num. 1, 37 ss.

PONZANELLI, G.: "Perché abbiamo bisogno di una sola Tabella Giudiziale per il risarcimento del danno alla persona", *Contratto e impresa*, 2021, num. 4, 401 ss.

PONZANELLI, G.: "Il risarcimento del danno alla persona: tabelle giudiziali, controllo della Corte di Cassazione e principio di uguaglianza", *Danno e responsabilità*, 2021, num. 4, 1027 ss.

PONZANELLI, G.: "Le Tabelle Milanesi, il danno da premorienza e la Corte di cassazione", *Danno e responsabilità*, 2022, num. 1, 77 ss.

QUADRI, E.: "Assegno di divorzio e convivenza: le sezioni unite s'impegnano nella ricerca di una soluzione coerente", *Nuova giurisprudenza civile commentata*, 2021, parte I, num. 6, pp. 1390 ss.

RESCIGNO, P.: "La famiglia ricomposta: nuove prospettive giuridiche", *Famiglia*, 2002, num. I, pp. I ss.

RIMINI, C.: "Il nuovo assegno di divorzio: la funzione compensativa e perequativa", *Giurisprudenza italiana*, 2018, 8-9, pp. 1843 ss.

RIMINI, C.: "Nuova convivenza e assegno divorzile: la funzione compensativa consente una soluzione finalmente equa del problema", *Famiglia e diritto*, 2022, num. I, pp. 125 ss.

ROMA, U.: "L'assegnazione della casa familiare", in AA.VV.: *L'affidamento dei figli nella crisi della famiglia* (a cura di M. SESTA, A. ARCERI), in AA.VV., *Diritto di famiglia* diretto da M. SESTA, Torino, Utet, 2011, pp. 173 ss.

ROVATTI, R.: "SAM - Stima Assegni di Mantenimento", in AA.VV.: *Gli assegni di mantenimento tra disciplina legale e intelligenza artificiale* (a cura di E. AL MUREDEN, R. ROVATTI), Giappichelli, Torino, 2020, pp. 279 ss.

SESTA, M.: "L'assegnazione della casa familiare tra «preminente» interesse dei figli e diritti degli altri familiari", *Archivi di psicologia giuridica*, 2014, num. I, p. 102

SESTA, M.: "Attribuzione e determinazione dell'assegno divorzile: la rilevanza delle scelte di indirizzo della vita familiare", *Famiglia e diritto*, 2018, num. II, pp. 983 ss.

